



Ufficio Stampa della Corte costituzionale

---

*Comunicato del 29 settembre 2020*

---

L'AGENDA DEI LAVORI DEL 6 E DEL 7 OTTOBRE 2020

1. Unioni civili tra due donne: il figlio concepito con fecondazione assistita all'estero, ma nato in Italia, può avere due “madri”?
2. IRES, dubbi sull'indeducibilità dell'IMU 2012

Queste alcune delle questioni di maggior rilievo all'esame della Corte costituzionale nell'udienza pubblica del 6 ottobre e nella camera di consiglio del 7 ottobre 2020.

In allegato la relativa sintesi a cura dell'Ufficio Ruolo.

Ricordiamo, comunque, che tutte le questioni “in agenda” sono consultabili sul sito [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it) alla voce [calendario dei lavori](#).

Le ordinanze e i ricorsi che pongono le questioni sono consultabili sempre sul sito alla voce [atti di promovimento](#).

I ricorsi per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sono riportati sul sito soltanto dopo il giudizio di ammissibilità e successivamente al loro deposito per la fase di merito.

Roma, 29 settembre 2020



Ufficio ruolo della Corte costituzionale

Aggiornamento del 25 settembre 2020

## UDIENZA PUBBLICA 6 OTTOBRE 2020

### **INDICAZIONE DEI GENITORI NELL'ATTO DI NASCITA - ESCLUSIONE DELLA POSSIBILITÀ DI INDICARE DUE DONNE, UNITE CIVILMENTE, CHE ABBIANO FATTO RICORSO (ALL'ESTERO) ALLA PMA**

*Stato civile - Unione civile - Diritti e doveri riconosciuti alle parti di un'unione civile - Atto di nascita - Possibilità di indicare le generalità dei genitori legittimi, di quelli che rendono la dichiarazione di riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio e di quelli che hanno espresso con atto pubblico il proprio consenso a essere nominati - Preclusione della formazione di un atto di nascita in cui vengano indicati come genitori due donne tra loro unite civilmente e che abbiano fatto ricorso (all'estero) alla procreazione medicalmente assistita.*

**(R.O. 108/2019)**

Il Tribunale di Venezia solleva questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze) e dell'articolo 29, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127) che, secondo la prospettazione del rimettente, limiterebbero i diritti e gli obblighi delle parti di un'unione civile precludendo la formazione di un atto di nascita recante l'indicazione congiunta, come genitori, di due donne, tra loro unite civilmente, con riferimento ai nati attraverso il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA), compiute all'estero, con il consenso di entrambe. Il rimettente lamenta il contrasto delle disposizioni censurate in riferimento agli articoli 2, 3, primo e secondo comma, 30 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli articoli 24, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), 8 e 14 della CEDU e all'articolo 2 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176. L'inapplicabilità delle regole sulla genitorialità intenzionale alla coppia di donne unite civilmente contrasterebbe, secondo il rimettente, con i diritti inviolabili della persona, compreso il diritto alla genitorialità e alla procreazione, e con la tutela costituzionale dell'individuo, sia come singolo che all'interno delle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Il giudice *a quo* lamenta anche la violazione del principio di uguaglianza, la lesione del principio della tutela della filiazione, la violazione degli obblighi internazionali e in particolare dei principi affermati dalle Convenzioni richiamate, anche in relazione alla piena tutela da accordare ai nati, indipendentemente dalla forma del legame che si instaura tra coloro che ne assumono la genitorialità.

#### **Norme censurate**

**L. 20 maggio 2016, n. 76**

**Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.**

-----  
**Art. 1.**



## Ufficio ruolo della Corte costituzionale

(omissis)

20. Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti.

(omissis)

-----  
**D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396**

**Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127.**  
-----

**29. Atto di nascita.**

2. Nell'atto di nascita sono indicati il luogo, l'anno, il mese, il giorno e l'ora della nascita, le generalità, la cittadinanza, la residenza dei genitori del figlio nato nel matrimonio nonché di quelli che rendono la dichiarazione di riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio e di quelli che hanno espresso con atto pubblico il proprio consenso ad essere nominati, il sesso del bambino e il nome che gli viene dato ai sensi dell'articolo 35.

(omissis)

---

## UDIENZA PUBBLICA 6 OTTOBRE 2020

### **INDEDUCIBILITÀ DELL'IMU DALLE IMPOSTE ERARIALI SUI REDDITI E DALL'IRAP - PERIODO DI IMPOSTA 2012 - IRES E IMMOBILI STRUMENTALI**

*Imposte e tasse - Indeducibilità dell'imposta municipale propria (IMU) dalle imposte erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive.*

**(R.O. 191/2019)**

La Commissione tributaria provinciale di Milano solleva «nei sensi di cui in motivazione» questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale) nella sua formulazione originaria ove si prevedeva l'indeducibilità dell'imposta municipale propria (IMU) dalle imposte erariali sui redditi (IRPEF e IRES) e dall'imposta regionale sulle attività produttive e che - ricostruisce il rimettente - trova applicazione *ratione temporis* al periodo di imposta (2012) cui si riferisce la domanda di rimborso formulata dalla società ricorrente nel caso in esame.

Secondo la prospettazione del rimettente la disposizione censurata contrasta con il principio della capacità contributiva, di cui all'articolo 53 della Costituzione, sotto il profilo dell'effettività dell'imposizione. In applicazione di tale principio, soggiunge il rimettente, la tassazione diretta che grava sulle società deve essere commisurata al reddito netto effettivo, calcolato al netto delle spese inerenti per la sua produzione. Per le società la spesa per il pagamento dell'IMU, prosegue il rimettente, deve essere considerata un costo inerente alla produzione del reddito. Tale esborso, infatti, deriva dagli immobili strumentali della società ed è un costo certo, stabilito dalla legge senza alcun margine discrezionale lasciato all'imprenditore. Secondo il rimettente la disposizione violerebbe l'articolo 53



## Ufficio ruolo della Corte costituzionale

della Costituzione anche sotto il profilo del divieto della doppia imposizione perché la società si troverebbe a pagare due volte un'imposta sulla base del medesimo presupposto costituito dalla proprietà dell'immobile. Il rimettente denuncia, inoltre, il contrasto con il principio di ragionevolezza *ex* articoli 3 e 53 della Costituzione, perché la disciplina normativa che riguarda l'imponibile (per cui non è consentita la deducibilità dell'IMU e, dunque, di un costo per la società) non sarebbe coerente con la struttura stessa del presupposto di imposta dell'IRES che, in base all'articolo 75, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è rappresentato dal reddito complessivo netto. Il rimettente sospetta, inoltre, un contrasto con il principio di uguaglianza perché la norma irragionevolmente sottopone a maggiore tassazione la società che si serve di immobili strumentali di proprietà rispetto alla società che utilizza immobili strumentali non di proprietà e che ne può dedurre tutti i relativi costi e oneri. Da ultimo la disposizione si porrebbe in contrasto anche con la libertà di iniziativa economica privata, tutelata dall'articolo 41 della Costituzione, realizzando una discriminazione tra le società in ragione delle rispettive scelte di investimento relative all'acquisto o meno di immobili strumentali.

### **Norma censurata**

**D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.**

**Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale.**

-----

**Art. 14 - Ambito di applicazione del decreto legislativo, regolazioni finanziarie e norme transitorie.  
(Formulazione originaria)**

1. L'imposta municipale propria è indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive.

*(omissis)*

---